

# **LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 06-02-1996 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

## **Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 6 del 7 febbraio 1996  
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 del 8-02-1996

### **TITOLO I**

#### **TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI**

##### **CAPO I**

#### **TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 54 DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA E INTERVENTI PER LA COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI**

##### **ARTICOLO 5**

Interventi per favorire le convenzioni tra Comuni

1. L' Amministrazione regionale, in un' ottica di razionalizzazione della pubblica amministrazione, è autorizzata a concedere contributi per favorire le convenzioni tra Comuni nelle forme di cui all' articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, determina in via preventiva la misura e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, attenendosi ai seguenti criteri:

a) dimensione demografica dell' ente locale, quale risulta dall' ultimo censimento ufficiale della popolazione, favorendo le forme di collaborazione tra **piccoli comuni**, fermo restando che per i Comuni sino a 5.000 abitanti la misura del contributo deve essere più elevata;

b) durata della convenzione: in particolare i contributi devono essere commisurati al periodo di vigenza delle convenzioni;

c) entità e tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma collaborativa.

3. La Giunta regionale può altresì stabilire, con la deliberazione di cui al comma 2, che la misura dei contributi sia maggiorata in relazione alla tipologia dei servizi o delle funzioni ricompresi nella gestione convenzionata.

4. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1, eventualmente comprensive degli studi di fattibilità per l'ottenimento di migliori condizioni di gestione per l'attuazione delle finalità di cui al medesimo comma 1, devono essere presentate entro il 31 luglio 1996 dai Comuni interessati o da altro soggetto pubblico da essi formalmente delegato e già istituito, corredate della documentazione specificata dalla deliberazione di cui al comma 2.

5. Sono ammissibili a contributo le domande pervenute nei termini di cui al comma 4 e relative alle convenzioni stipulate entro tale data e che non godano già di altre contribuzioni.

6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.

7. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l'anno 1996.